

Nota - La giustizia nello sport: situazione attuale e prospettive di riforma

NOTA – *La giustizia nello sport: situazione attuale e prospettive di riforma, in attesa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.*

La presente nota analizza i principali temi che saranno oggetto di discussione al convegno "La Giustizia nello Sport", in programma il 17 aprile 2026 a Roma, con particolare riguardo al rinvio pregiudiziale sollevato dal TAR Lazio nel caso Agnelli-Arrivabene, alle Conclusioni dell'Avvocato Generale Dean Spielmann del 18 dicembre 2025 e alle prospettive di riforma del sistema di giustizia sportiva italiano alla luce del diritto europeo.

Marzia Iorio.

INDEX

- **Premessa: lo sport tra mercato e ordinamento sovranazionale**
- **La struttura della giustizia sportiva italiana e le sue criticità**
- **Il quadro europeo**
- **Il caso Agnelli-Arrivabene: genesi, questioni pregiudiziali e parere dell'Avvocato Generale Spielmann**

Premessa: lo sport tra mercato e ordinamento sovranazionale

L'industria dello sport ha raggiunto una dimensione economica tale da rendere insostenibile qualsiasi lettura del settore come impermeabile al diritto comune: i club calcistici di vertice sono società quotate o partecipate da fondi di investimento internazionali, i diritti audiovisivi si negoziano in milioni di euro, le operazioni di mercato degli atleti movimentano capitali comparabili a quelli di qualsiasi altra impresa commerciale. Il diritto europeo non lascia spazi di immunità: come ha ribadito la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza *European Superleague* (C-333/21, 21 dicembre 2023), *“le attività sportive professionistiche rientrano, nella misura in cui costituiscono un'attività economica, nel campo di applicazione del diritto dell'Unione”*. Il riferimento alla “specificità” dello sport contenuto nell'art. 165 TFUE non crea alcuna zona franca: impone soltanto di tenere conto, nell'applicazione delle norme europee, delle caratteristiche intrinseche del fenomeno sportivo, senza esonerarlo dall'obbligo di rispettare le libertà fondamentali e le norme antitrust.

In questo quadro, l'Italia si appresta ad affrontare una concentrazione di eventi di portata eccezionale: le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, conclusesi con un impatto economico stimato attorno ai 5,3 miliardi di euro, le Nitto ATP Finals di Torino, l'America's Cup 2027 a Napoli e gli Europei di Calcio UEFA 2032 in co-organizzazione con la Turchia. Eventi di una tale portata richiedono un sistema di governance sportiva stabile sul piano internazionale, certezza del diritto per gli investitori e coerenza con i principi dell'ordinamento europeo.

La legge costituzionale n. 1/2023 ha inserito nell'art. 33 Cost. il riconoscimento del *“valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*: una scelta che eleva lo sport a valore costituzionale e impone che le norme ordinarie in materia, inclusa la legge n. 280/2003, siano interpretate e applicate in coerenza con tale rango, nonché con i principi fondamentali garantiti dall'ordinamento europeo.

La struttura della giustizia sportiva italiana e le sue criticità

Il sistema di giustizia sportiva italiano poggia su un assetto normativo definito, nella sua struttura essenziale, dal decreto-legge n. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003.

L'art. 2 riserva all'ordinamento sportivo la disciplina dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni; l'art. 3 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio le controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive nazionali non compresi in tale riserva. L'impianto risulta coerente nella sua logica di separazione degli ordinamenti, ma ha prodotto, nell'interpretazione giurisprudenziale consolidata, un risultato di sistema che oggi appare incompatibile con il diritto dell'Unione: il giudice amministrativo non dispone del potere di annullare o sospendere in via cautelare le sanzioni disciplinari sportive, potendo unicamente accordare, ove ne accerti l'illegittimità, un risarcimento del danno per equivalente.

Questo assetto non è il prodotto di una scelta legislativa esplicita, ma il risultato di un percorso giurisprudenziale lungo e contrastato, che ha trovato il suo approdo definitivo nelle due pronunce della Corte Costituzionale del 2011 e del 2019.

La questione fu posta per la prima volta formalmente con l'ordinanza del TAR Lazio n. 241 del 2010, originata dal ricorso di un dirigente sportivo tesserato FIP colpito da una sanzione di inibizione di tre

anni e quattro mesi, già assolto in sede penale con formula piena. Il TAR, che in precedenza aveva già affermato la propria giurisdizione sulle sanzioni disciplinari non tecniche ogniqualvolta i loro effetti si proiettassero oltre l'ordinamento sportivo, si trovò a dover fare i conti con un orientamento di segno opposto espresso dal Consiglio di Stato, che privilegiava invece il tenore letterale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge n. 220/2003, riservando alla giustizia sportiva la cognizione su tutte le sanzioni disciplinari, indipendentemente dai loro effetti esterni. Aderendo a questa lettura, e ritenendo al contempo che essa sollevasse seri dubbi di compatibilità con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, il TAR rimise la questione alla Corte Costituzionale, sostenendo che l'impossibilità di adire il giudice statale dopo l'esaurimento dei gradi sportivi violasse il diritto di difesa e il principio di sindacabilità degli atti amministrativi lesivi di diritti e interessi legittimi. CONI e Federazione sportiva resistettero, sostenendo che la riserva di giurisdizione in favore della giustizia sportiva prevista dagli articoli sopra menzionati fosse legittima nella misura in cui la sanzione non incidesse direttamente, e non meramente in via riflessa, su posizioni giuridiche tutelate dall'ordinamento statale, e che il principio di autonomia sportiva trovasse copertura costituzionale negli artt. 2 e 18 della Costituzione.

Con la sentenza n. 49 dell'11 febbraio 2011, la Corte dichiarò la questione di legittimità costituzionale non fondata, ma lo fece attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata: la Corte escluse che il TAR potesse annullare le sanzioni disciplinari sportive, ritenendo che la tutela demolitoria costituisse *“un'interferenza non armonica”* con l'autonomia dell'ordinamento sportivo, ma affermò al tempo stesso che, quando la sanzione incide su situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale, il soggetto colpito conserva il diritto di agire davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva per ottenere il risarcimento del danno per equivalente. Non una tutela assoluta dell'autonomia sportiva, dunque, ma un bilanciamento: l'autonomia è preservata sul piano degli effetti demolitori, ma non si traduce in un'immunità totale dalla giurisdizione statale.

Questo equilibrio fu rimesso in discussione quasi un decennio dopo, quando il TAR Lazio, investito del ricorso di un dirigente FIGC colpito da una inibizione triennale confermata dal Collegio di Garanzia del CONI, sollevò una nuova questione di legittimità costituzionale circa i medesimi articoli del decreto-legge n. 220/2003 con l'ordinanza n. 197 del 2017. Il rimettente sostenne che la sentenza del 2011 non avesse risolto il problema, ma si fosse limitata a spostarlo: la sola tutela risarcitoria non è equipollente a quella reale, perché impone al ricorrente un gravoso onere probatorio sugli elementi dell'illecito civile, non ripristina la situazione giuridica violata, ma ne offre una compensazione sostitutiva, e lascia privo di rimedio effettivo chi subisca una sanzione in corso di esecuzione. Il ricorrente, da parte sua, spinse ancora più in là, chiedendo che l'art. 2 del decreto-legge fosse dichiarato tout court incostituzionale, con conseguente riespansione della piena giurisdizione del TAR; CONI e FIGC difesero nuovamente la conformità del sistema, sottolineando che nel frattempo era intervenuta una riforma organica della giustizia sportiva che aveva rafforzato l'indipendenza degli organi giudicanti e le garanzie procedurali dei tesserati, e che l'interpretazione del 2011 si era dimostrata nella pratica capace di conciliare i valori in gioco.

Con la sentenza n. 160 del 25 giugno 2019, la Corte Costituzionale confermò integralmente il proprio orientamento, dichiarando le nuove questioni di legittimità costituzionale non fondate: la Corte riconobbe che tutela demolitoria e tutela risarcitoria non sono strumenti equivalenti, ma ritenne che questa differenza non rendesse il sistema incostituzionale; la scelta legislativa di limitare l'intervento del giudice statale alla sola azione risarcitoria costituisce un bilanciamento non irragionevole tra il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e la garanzia di autonomia

dell'ordinamento sportivo, giustificata dalla necessità di assicurare la stabilità dei rapporti endofederali e dalla specificità tecnica del settore. È questa la fonte del diritto vivente che oggi costituisce il punto di partenza, e il principale oggetto di contestazione, del rinvio pregiudiziale sollevato nel caso Agnelli-Arrivabene: un equilibrio che la Corte Costituzionale ha ritenuto compatibile con la Costituzione, ma che si trova ora a dover superare il vaglio del diritto dell'Unione.

Tale equilibrio, che ha resistito a due successivi scrutini di legittimità costituzionale, ha conseguenze dirette sul piano dei diritti fondamentali: l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea garantisce ad *“ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati”* il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale. La Corte di Giustizia ha da tempo precisato, in giurisprudenza consolidata, che il principio di effettività, corollario del primato del diritto europeo affermato fin dalla sentenza Costa/ENEL (C-6/64, 1964) e ribadito tra l'altro nella Dichiarazione n. 17 allegata al Trattato di Lisbona, richiede che la tutela giurisdizionale non si riduca a una compensazione economica ex post, allorché sia disponibile una tutela reale, restitutiva o inibitoria, idonea a garantire la piena reintegrazione del ricorrente nella propria posizione giuridica. Considerando un caso concreto, per un dirigente sportivo colpito da un'inibizione biennale, la prospettiva di ottenere un risarcimento a sanzione già espiata non rappresenterebbe un rimedio effettivo.

Le criticità strutturali sarebbero determinate, inoltre, dal deficit di terzietà degli organi di giustizia endofederale, i cui componenti sono nominati, in tutto o in parte, da chi può essere destinatario delle loro decisioni, il che è difficilmente compatibile con i requisiti di indipendenza e imparzialità imposti dall'art. 6 CEDU e dall'art. 47 della Carta, come la Corte CEDU ha chiaramente segnalato nella sentenza Mutu e Pechstein c. Svizzera (nn. 40575/10 e 67474/10, 2 ottobre 2018) in relazione al sistema arbitrale sportivo. A ciò si aggiunge la carenza di garanzie procedurali codificate (contraddittorio, accesso al fascicolo, obbligo rafforzato di motivazione, criteri certi di proporzionalità delle sanzioni) che l'art. 41 della Carta e i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE richiedono in tutti i procedimenti sanzionatori che incidano su diritti garantiti dall'Unione. Il meccanismo di estensione internazionale delle sanzioni disciplinari nazionali, con la richiesta rivolta a UEFA e FIFA di replicare la misura inflitta dal giudice federale italiano, amplifica ulteriormente il problema: una sanzione (già potenzialmente illegittima sul piano europeo) viene proiettata su scala sovranazionale senza che il soggetto colpito disponga di alcuno strumento di tutela aggiuntivo.

La riforma del lavoro sportivo operata dal d.lgs. n. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023, ha avvicinato lo sport al diritto comune, estendendo le tutele previdenziali e assicurative agli sportivi dilettantistici e riformulando la disciplina del rapporto di lavoro professionale, già regolata precedentemente dalla legge n. 91/1981. Dunque, quanto più i rapporti di lavoro nello sport sono trattati come ordinari rapporti di lavoro, tanto più le procedure disciplinari che incidono su tali rapporti devono rispettare le garanzie del diritto (del lavoro) europeo, incluse quelle processuali.

Il quadro europeo

Lo sport professionistico è un'attività economica a tutti gli effetti, e come tale è soggetto al diritto europeo: libertà di circolazione, concorrenza e diritti fondamentali.

Sul piano delle libertà fondamentali, è con il caso Bosman (C-415/93, 15 dicembre 1995) che la Corte di Giustizia UE ha sancito che l'art. 45 TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori vincola non solo

gli Stati, ma anche le associazioni private (federazioni sportive incluse) che esercitino un potere normativo sui lavoratori. Ne discende che ogni sanzione disciplinare che limiti la libertà professionale transnazionale di un soggetto deve essere giustificata da un obiettivo legittimo, proporzionata, trasparente e non discriminatoria; inoltre, l'art. 15, comma 2, della Carta, che garantisce ad ogni cittadino dell'Unione la libertà di cercare lavoro, lavorare, stabilirsi e prestare servizi in qualunque Stato membro, conferisce a questo principio il rango di diritto fondamentale. L'art. 56 TFUE sulla libera prestazione di servizi rileva per chi, come molti dirigenti sportivi, opera in un mercato che oltrepassa per definizione i confini nazionali.

Una restrizione di questa libertà è legittima, ai sensi dell'art. 52, comma 1, TFUE, solo se giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, od ancora, da obiettivi quali la tutela dell'integrità delle competizioni sportive, a condizione che la misura sia proporzionata.

Sul piano del diritto della concorrenza, il "test Meca-Medina" (C-519/04 P, 18 luglio 2006) rimane il parametro centrale: una norma sportiva che restringe la concorrenza nel mercato interno è compatibile con gli artt. 101 e 102 TFUE soltanto se persegue un obiettivo legittimo di carattere non economico, se le restrizioni sono inerenti al perseguimento di tale obiettivo e se non vanno oltre quanto necessario per conseguirlo. Il regolamento (CE) n. 1/2003 disciplina le procedure applicative di queste norme, attribuendo alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza poteri di indagine e sanzione nei confronti di qualsiasi impresa o associazione di imprese, federazioni sportive comprese, che le violino. La sentenza *Superleague* ha radicalizzato questi orientamenti: la Grande Sezione ha dichiarato che le norme UEFA e FIFA, che subordinano la creazione di nuove competizioni alla loro approvazione, in assenza di criteri trasparenti e obiettivi, violano l'art. 102 TFUE perché si traducono nello sfruttamento di una posizione dominante per escludere potenziali concorrenti dal mercato. Il principio per cui le organizzazioni sportive, quando esercitano poteri che incidono sul mercato economico, sono soggette al pieno rispetto del diritto europeo, si estende, per analogia, alle norme disciplinari, ad esempio se utilizzate in modo selettivo o sproporzionato nei confronti di soggetti che operano in quel mercato.

Al centro del caso che impegna oggi la Corte di Giustizia UE vi è tuttavia non tanto la norma sostanziale quanto la norma processuale: il contenuto dell'art. 47 della Carta è equivalente, ai sensi dell'art. 52, comma 3, agli artt. 6 e 13 CEDU, con la precisazione che il livello di protezione minimo non può essere inferiore a quello convenzionale. La Corte di Giustizia ha chiarito con la sentenza *Simmenthal* (C-106/77, 1978) che il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto europeo, e con la sentenza *Factortame* (C-213/89, 1990) che deve poter adottare misure cautelari per garantirne la piena efficacia, inclusi sospensione e annullamento degli atti lesivi dei diritti garantiti dal diritto dell'Unione; una normativa che lo costringa alla sola tutela risarcitoria appare incompatibile con il principio di effettività e dovrebbe essere disapplicata.

Si aggiunga il profilo del *ne bis in idem* garantito dall'art. 50 della Carta, invocabile allorché a una medesima condotta si applichino in parallelo sanzioni penali e sanzioni disciplinari sportive di carattere sostanzialmente punitivo: la Corte di Giustizia UE ha progressivamente esteso la portata di questa garanzia anche ai procedimenti amministrativi e disciplinari, con la necessaria attenzione al criterio "*Engel*" sviluppato dalla Corte CEDU per identificare la "materia penale" in senso convenzionale, e la questione è di estrema rilevanza pratica nei casi, come quello della Juventus F.C. S.p.A., in cui il procedimento penale si è concluso con l'assoluzione, mentre quello disciplinare sportivo ha irrogato

sanzioni peraltro severe.

Il caso Agnelli-Arrivabene: genesi, questioni pregiudiziali e parere dell'Avvocato Generale Spielmann

Il procedimento pendente innanzi alla Corte di Giustizia UE è originato da una vicenda che, pur nella sua specificità, ha posto in discussione l'intero sistema della giustizia sportiva italiana.

Il punto di partenza è il caso “plusvalenze fittizie” che ha coinvolto la Juventus F.C. S.p.A. nel biennio 2022-2023: l'accusa verteva sul fatto che la società avesse sistematicamente sovrastimato il valore delle operazioni di compravendita dei diritti alle prestazioni dei calciatori al fine di iscrivere a bilancio plusvalenze fittizie, alterando i dati finanziari comunicati al mercato.

Il procedimento penale dinanzi al Tribunale di Roma si è concluso in primo grado con il patteggiamento degli imputati per i reati di false comunicazioni sociali.

Il procedimento disciplinare sportivo, al contrario, ha seguito un percorso radicalmente autonomo: la Corte Federale d'Appello FIGC a Sezioni Unite ha inflitto ad Andrea Agnelli, all'epoca presidente del Consiglio di Amministrazione della Juventus, dimessosi nel novembre 2022, un'inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere qualsiasi attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA (0063/CFA del 30 gennaio 2023); analoga sanzione è stata inflitta a Maurizio Arrivabene, ex amministratore delegato del club, sanzioni entrambe confermate successivamente dal Collegio di Garanzia del CONI.

Agnelli e Arrivabene hanno proposto ricorso al TAR Lazio eccependo, tra l'altro, l'incompetenza degli organi sportivi a sanzionare condotte di natura puramente contabile e finanziaria prive di inerenza con l'attività sportiva in senso stretto, nonché l'incompatibilità del sistema italiano con il diritto europeo. Il TAR si è trovato di fronte a una limitazione normativa stringente: la legge n. 280/2003, così come interpretata, non gli consente di annullare o sospendere la sanzione. Con ordinanza collegiale del 6 giugno 2024, la Sezione Prima Ter ha sospeso il giudizio e rimesso alla Corte di Giustizia UE tre questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 267 TFUE.

La prima questione riguarda se l'art. 2 del decreto-legge n. 220/2003, convertito in legge n. 280/2003, come interpretato nel diritto vivente italiano, sia compatibile con l'art. 47 della Carta e con il principio di effettività del diritto europeo, nella parte in cui esclude il potere del giudice nazionale di annullare la sanzione disciplinare sportiva e di sospenderla in via cautelare, limitandolo alla sola tutela risarcitoria per equivalente.

La seconda questione riguarda invece la compatibilità della sanzione in concreto irrogata con l'art. 45 TFUE e con l'art. 15 della Carta: se una norma nazionale possa cioè consentire l'irrogazione di un divieto biennale di svolgere qualsiasi attività professionale nel calcio italiano, con estensione internazionale, per asserite violazioni di natura puramente contabile, in assenza di criteri sufficienti di legalità, determinatezza e proporzionalità.

La terza questione attiene infine alla compatibilità dell'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo con le norme antitrust europee di cui agli artt. 101 e 102 TFUE, nella misura in cui tale autonomia si traduce nell'attribuzione a soggetti privati di poteri sanzionatori sostanzialmente sottratti al controllo giurisdizionale.

Il 17 settembre 2025 si è tenuta a Lussemburgo l'udienza di trattazione orale, ed il 18 dicembre 2025, l'Avvocato Generale Dean Spielmann ha reso le proprie Conclusioni: si tratta di valutazioni che, seppur non vincolanti per la Corte, anticipano spesso l'orientamento della Corte.

Sul primo profilo (la compatibilità della sanzione in astratto con le libertà fondamentali) l'Avvocato Generale non ha accolto integralmente le tesi dei ricorrenti: un divieto biennale di operare nel calcio professionistico può, in linea di principio, essere compatibile con l'art. 45 TFUE e con l'art. 15 della Carta, a condizione che sia giustificato dalla tutela dell'integrità delle competizioni sportive, obiettivo legittimo di interesse generale riconosciuto anche dalla giurisprudenza Bosman e Meca-Medina, e che soddisfi i requisiti di proporzionalità, trasparenza, oggettività e non discriminazione.

Sul secondo profilo (il limite della tutela risarcitoria), si afferma che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che non consenta ai giudici nazionali di annullare le sanzioni disciplinari sportive illegittime. L'autonomia della giustizia sportiva non può comprimere il diritto sancito dall'art. 47 della Carta: il giudice deve poter annullare la sanzione illegittima e, ove necessario, sospenderla in via cautelare per preservare l'effettività della tutela finale.

L'Avvocato Generale ha precisato tuttavia che questa conclusione vale a condizione che il TAR Lazio sia l'unico organo dell'intero sistema, sportivo e statale, che soddisfi i requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità richiesti dal diritto europeo per qualificarsi come "giurisdizione" ai sensi dell'art. 47 della Carta. Se così fosse, ricadrebbe necessariamente su di esso l'obbligo di garantire una tutela piena ed effettiva, comprensiva del potere di annullamento e di sospensione cautelare delle sanzioni illegittime. Le conclusioni hanno tuttavia demandato al TAR Lazio stesso la verifica in concreto di questo presupposto, osservando che difficilmente tale verifica potrà concludersi in senso positivo: i componenti degli organi di giustizia sportiva sono infatti nominati, in tutto o in parte, dalle stesse federazioni sportive che sono sottoposte al loro giudizio.

La sentenza della Corte di Giustizia UE è attesa nel primo semestre del 2026.

Ne potrebbe derivare l'incompatibilità della legge n. 280/2003 con l'art. 47 della Carta.

Sul piano processuale, il TAR Lazio sarebbe tenuto a disapplicare la norma interna incompatibile, anche in assenza di intervento legislativo, ed a esercitare il potere di annullamento e sospensione cautelare delle sanzioni disciplinari sportive illegittime. Per Agnelli e Arrivabene, ciò si tradurrebbe nell'apertura di un nuovo fronte di tutela reale, con possibilità concreta di ottenere l'eliminazione giuridica delle inibizioni e la rimozione dei loro stessi effetti presenti e futuri, con possibilità risarcitorie per il passato.


Sul piano ordinamentale, l'Italia sarebbe vincolata a riformare la legge n. 280/2003, ridisegnando il riparto di competenze tra ordinamento sportivo e giurisdizione statale in modo da garantire al giudice amministrativo un sindacato pieno nel merito delle sanzioni disciplinari sportive.

La Corte potrebbe però anche rinviare al TAR Lazio la verifica della qualificabilità degli organi di giustizia sportiva come "giurisdizioni" europee, rinviando così al giudice nazionale l'accertamento dei fatti rilevanti. L'esito resterebbe il medesimo: il TAR dovrà valutare se il Collegio di Garanzia del CONI soddisfi i requisiti di indipendenza, imparzialità e garanzie procedurali richiesti dall'art. 47 della Carta, e la risposta difficilmente potrà essere positiva in un sistema in cui i componenti del Collegio sono nominati dagli stessi enti soggetti alla sua giurisdizione.

Il Governo ha già avviato, nel luglio 2025, un tavolo di lavoro misto con CONI e CIP per la riforma della giustizia sportiva, in risposta alla proposta parlamentare dell'on. Mauro Berruto di aprire un'indagine conoscitiva parlamentare sul tema.

La limitazione alla sola tutela risarcitoria pare in conclusione manifestamente incompatibile con i principi europei e non giustificabile nemmeno invocando l'autonomia dell'ordinamento sportivo, che non trova nel diritto dell'Unione un riconoscimento tale da consentire la compressione di diritti fondamentali. Ne consegue che sarà probabile una revisione dell'art. 3 della legge n. 280/2003, volta ad attribuire al TAR Lazio il potere di annullamento e sospensione cautelare delle sanzioni sportive che incidano su diritti garantiti dal diritto dell'Unione, sul modello del sindacato già previsto per gli atti delle autorità amministrative indipendenti. Questa estensione, tuttavia, impone una riflessione parallela sulla struttura complessiva del sistema: se al TAR si aggiungesse il pieno sindacato sulle sanzioni sportive senza ridurre i gradi endofederali, si arriverebbe a cinque gradi di giudizio complessivi (tre interni all'ordinamento sportivo e due dinanzi alla giustizia statale), un numero difficilmente compatibile con le esigenze di celerità che la giustizia sportiva richiede. La riforma della legge n. 280/2003 non può quindi essere disgiunta da una razionalizzazione dei gradi interni alle federazioni.

Altrettanto necessaria si dimostra la riforma dei criteri di nomina degli organi di giustizia endofederale, per garantirne l'indipendenza rispetto alle federazioni in linea con l'art. 6 CEDU, nonché la codificazione di garanzie procedurali minime uniformi, contraddittorio pieno, accesso al fascicolo, motivazione adeguata e criteri certi di proporzionalità delle sanzioni, in attuazione degli artt. 41 e 48 della Carta. Ulteriori interventi dovrebbero coinvolgere la disciplina dell'estensione internazionale delle sanzioni, per evitare che una misura potenzialmente illegittima venga replicata in ambito UEFA e FIFA prima di un controllo giurisdizionale.



Corso Europa, 12
20122 **MILAN**, Italy
Tel.: +39 02 30309330

Via Pinciana, 25
00198 **ROME**, Italy
Tel.: +39 06 45206220

Via Alessandro Maria Calefati, 6
70121 **BARI**, Italy
Tel.: +39 080 8642350

Strada della Repubblica, 57
43121 **PARMA**, Italy
Tel.: +39 0521 239489

Galleria dei Borromeo, 3
35137 **PADUA**, Italy
Tel.: +39 049 8775811

Palazzo Farina
Via Sigismondo, 46
47900 **RIMINI**, Italy

Via della Zecca, 1 40121
BOLOGNA, Italy
Tel.: +39 051 407 3200

Via Posillipo, 9
80123 **NAPLES**, Italy
Tel.: +39 081 19623100

Via Locatelli, 3
37122 **VERONA**, Italy
Tel.: +39 045 8097000

Via San Nicolò, 42
31100 **TREVISO**, Italy
Tel.: +39 0422 162622

Via Lazzaretto Vecchio, 5
34123 **TRIESTE**, Italy
Tel.: +39 040 957 0610

Boulevard Charlemagne 23
1000 **BRUXELLES**, Belgium
Tel.: +32 2 551 1201

48 Gresham Street
LONDON EC2V 7AY, England
Tel.: +44 (0) 207 183 6423

63 Boulevard Malesherbes
75008 **PARIS**, France
Tel.: +33 (0)6 68 06 03 57

Via Carlo Frasca, 8
6900 **LUGANO**, Switzerland
Tel.: +41 (0) 91922 24 80

27 West 20th St. - Suite 1004
10011 **NEW YORK**, USA
Tel.: +1 9293098424

ALBANIA HOXHA, MEMI & HOXHA | **ANGOLA** FBL ADVOGADOS | **ARGENTINA** ALLONCA ABOGADOS | **ARMENIA** LEGELATA LLC | **BOLIVIA** VIVANCO & VIVANCO | **BOSNIA AND HERZEGOVINA** DIMITRIJEVIĆ & PARTNERI | **BRAZIL** DRUMMOND ADVISORS | **BULGARIA** DIMITROV, PETROV & CO. | **BURUNDI** AFRICASE | **CANADA** LOTZ & COMPANY | **CHILE** VIVANCO & VIVANCO | **CHINA** YINGKE LAW FIRM | **COLOMBIA** MONCADA ABOGADOS | **COSTA RICA** VIVANCO & VIVANCO | **CROATIA** BDV LEGAL | **CYPRUS** DRAKOPOULOS | **CZECH REPUBLIC** URBAN & HEJDUK | **DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO** AFRICASE | **DOMINICAN REPUBLIC** VEGA IMBERT & ASOCIADOS | **ECUADOR** VIVANCO & VIVANCO | **EGYPT** ALC ALIELDEAN WESHAHI & PARTNERS | **EL SALVADOR** MELARA & ASOCIADOS | **ESTONIA** KLAUBERG BALTICS | **GERMANY** SLB LAW | **GREECE** DRAKOPOULOS | **GUATEMALA** GRAZIOSO BONETTO & ASOCIADOS | **HONDURAS** GUFU LAW | **HONG KONG** JUSTIN CHOW & DE BEDIN SOLICITORS LLP | **HUNGARY** COLLEGIUM BITAI & PARTNERS | **INDIA** SATINDER KAPUR & ASSOCIATES | **IRAN** SABETI & PARTNERS | **IRAQ** MUAYAD & ASSOCIATES | **LATVIA** KLAUBERG BALTICS | **LITHUANIA** KLAUBERG BALTICS | **LUXEMBOURG** BONN & SCHMITT | **MALAYSIA** GLT LAW | **MALTA** CAMILLERI CASSAR ADVOCATES | **MEXICO** MORENO LAW | **MOLDOVA** BEJAN LAW | **MONTENEGRO** BOJOVIĆ, DRAŠKOVIĆ, POPOVIĆ & PARTNERS | **MOROCCO** ELAJOUTI AVOCATS | **NORTH MACEDONIA** APOSTOLSKA LEKSANDROVSKI & PARTNERS | **OMAN** BAITULHIKMA LAWYERS | **PAKISTAN** AXIS LAW CHAMBERS | **PANAMA** CARLES ABOGADOS LAW FIRM | **PARAGUAY** LEGAL CORPY ADVOGADOS & CONSULTORES | **PERÙ** VIVANCO & VIVANCO | **POLAND** KOPOCZYNSKI LAW FIRM | **PORTUGAL** VALADAS CORIEL & ASOCIADOS | **ROMANIA** HRISTESCU & PARTNERS | **RUSSIA** LINNIKOV & PARTNERS | **RWANDA** AFRICASE | **SAUDI ARABIA** MAK LAW FIRM, MITHAQ LAW FIRM, ALC ALIELDEAN WESHAHI & PARTNERS | **SERBIA** BOJOVIĆ, DRAŠKOVIĆ, POPOVIĆ & PARTNERS | **SLOVAK REPUBLIC** VOJČÍK PARTNERS, S.R.O. | **SLOVENIA** KIRM PERPAR LAW FIRM | **SOUTH AFRICA** ADAMS & ADAMS | **SPAIN** CASTELLANA 170, ABOGADOS | **SWEDEN** SALC | **SWITZERLAND** STUDIO LEGALE CUGINI - STELVA | **TANZANIA** AFRICASE | **THAILAND** ILCT | **TUNISIA** BERJEBLAWYERS | **TURKEY** BALAY, ERYİĞİT ERTEN LAWYER PARTNERSHIP | **UAE** SALT & ASSOCIATES | **URUGUAY** BERGSTEIN | **USA** GRANATO OFFICE LAW, MELCHIONNA LAW | **UZBEKISTAN** ABACUS LAW | **VENEZUELA** TRAVIESO EVANS ARRIA & RENGEL